



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE PER I MINORENNI

composta dai Signori Magistrati

Dott.	Carmen	Mecca	Presidente
Dott.	Federica	Lanza	Consigliere rel.
Dott.	Mauro	Vella	Consigliere
Dott.	Simonetta	Currò	Consigliere onorario
Dott.	Edoardo	Chianura	Consigliere onorario

ha pronunciato, all'udienza del 19.4.2016, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 686/2015 Reg. V.G. avente per oggetto:  
appello avverso la sentenza n. 302/2015 emessa in data 20-23.10. 2015 dal  
Tribunale per i Minorenni di Torino, relativa al minore nato a  
Torino il 30.4.2011

promosso da:

... rappresentata e difesa dagli Avv.li Antonio Dionisio,  
Fabio Deorsola, Giovanni Dionisio, presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio  
Emanuele II n. 92, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso  
Introduttivo di primo grado

PARTE APPELLANTE

e con l'intervento:

del Procuratore Generale della Repubblica



CONCLUSIONI DELLE PARTI così come precisate all'udienza 19.4.2016

Parte appellante: ..... : " In riforma della sentenza n. 302/2015 del Tribunale per i Minorenni di Torino pronunciare l'adozione del minore ..... nato a Torino in data ..... da parte c ..... nata a Torino il ..... ordinando al competente ufficiale di Stato Civile le prescritte annotazioni e trascrizioni".

Il Procuratore Generale richiama l'appello presentato dal Pubblico Ministero e così precisa: "chiede l'accoglimento dell'appello ai sensi dell'articolo 44, lettera D) della legge 184/1983 "

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 20-23.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto la domanda proposta ..... ai sensi dell'articolo 44 , lettera D , legge 4 maggio 1983 n. 184 - la domanda era stata poi estesa con riferimento anche alla ipotesi di cui alla lettera B, stessa norma.

La ricorrente esponeva:

di convivere dal 1998 con la signora ..... in virtù di una stabile relazione affettiva, iscritta presso l'Anagrafe di Torino quale "famiglia anagrafica costituita da persone conviventi legate da vincoli affettivi", di aver contratto matrimonio in Islanda il 25.6.2015, di aver sottoscritto patto di convivenza nell'aprile 2011, di convivere in un appartamento in Torino di proprietà della signora ..... precisava di ..... in costanza di convivenza aveva generato un figlio, ..... (nato a Torino ..... di essere il bambino cresciuto all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, fondato anche sull'accordo di convivenza, e all'interno del nucleo familiare composto dalla ..... , come risulta anche dal certificato di stato di famiglia; faceva presente di aver sempre svolto a tutti gli effetti e con l'accordo della compagna, un vero e proprio ruolo di madre nei confronti del bambino. Chiedeva la pronuncia di adozione ex articolo 44 lettera D), osservando altresì di essere stata designata dalla compagna come tutore di ..... in caso di necessità, di essersi designate come amministratori di sostegno l'una nei confronti della compagna, di essere coperta dalla Polizza assicurativa

*Laure*



contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore di

- , in qualità di beneficiari, soggetti nominati altresì beneficiari del Fondo Pensione dipendenti, e che le risorse economiche del nucleo confluivano in un conto corrente bancario cointestato e in un conto deposito; affermavano entrambe di voler ratificare e formalizzare anche sotto il profilo legale la realtà degli affetti che lega il nucleo familiare. La ricorrente evidenziava che il forte legame affettivo tra sé e il bambino nulla avesse di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale, che il minore da sempre era stato cresciuto da una coppia di donne che per lui costituivano i riferimenti affettivi primari. Argomentava in diritto la pretesa e chiedeva pronunciarsi l'adozione del minore.

Il Procuratore della Repubblica nel corso del giudizio riteneva ammissibile la domanda, ed esprimeva parere favorevole all'adozione.

In primo grado sono state sentite la richiedente e la madre biologica – che ha espresso il suo assenso e consenso all'adozione; sono state acquisite informazioni dal Servizio Sociale territorialmente competente – la rel. inviata in data 8.6.2015 ha riferito in merito alla condotta morale della richiedente, alle motivazioni dell'istanza di adozione, alla competenze genitoriali delle due componenti la coppia, alla situazione familiare e di crescita del bambino, e ha concluso formulando parere positivo per l'accoglimento della domanda; sono state acquisite anche le informazioni presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, pervenute in data 25.5.2015. Le informazioni acquisite sono state tutte ampiamente positive.

Il Tribunale con la sentenza indicata ha respinto le domande.

Questa in sintesi la motivazione.

Circa la domanda ex art. 44 lettera D) il Tribunale ha rilevato che:

- Il min. non si trova in stato di abbandono, presupposto necessario dell'adozione richiesta ex articolo 44 lettera D), in quanto vive stabilmente con sua madre, che si occupa di lui. Non può essere accolta l'interpretazione sostenuta dalla difesa della richiedente in base alla quale nel concetto di "impossibilità di un affidamento preadottivo" di cui parla la norma dovrebbe potersi ricomprendere anche l'impossibilità giuridica: il Tribunale ritiene che questa impostazione conduca ad una lettura eversiva della norma, se un affidamento preadottivo è giuridicamente impossibile, significa che non può



essere disposto ai sensi di legge e dunque non vi è spazio, giuridicamente parlando, per una vicenda adottiva nei limiti imposti dalla legge.

Quanto alla ipotesi sub B) dell' art. 44 il Tribunale ha osservato che nel caso di specie manca il presupposto dell'unione in matrimonio con la madre del minore; né, osserva il Tribunale, tale disposizione legislativa può risolversi in una lesione dei diritti fondamentali, in quanto l'adozione, anche nei casi particolari, non appartiene al novero dei diritti, tanto meno di quelli fondamentali, non esistendo un diritto ad avere figli o ad adottarli, ragionamento che vale sia per le coppie coniugate che per quelle di fatto.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora  
con ricorso depositato in data 1.12.2015, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

L'appellante lamenta in primo luogo carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valutato ed esaminato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa, in particolare con riferimento all'ipotesi sub D) dell'art. 44; indi, in diritto, propone una lettura delle norme invocate del tutto difforme da quella effettuata dal Tribunale, sostiene che non sia necessario che il minore versi in stato di abbandono per pronunciare adozione in casi particolari sub D), e ritiene che il Tribunale non abbia valutato in concreto l'interesse del minore, ex art. 57 l. 184/83 – argomenta infine circa il diritto alla vita familiare anche nella interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU.

All' odierna udienza la Corte ha sentito le parti, successivamente si è proceduto alla discussione della causa.

Il PG ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, ex art. 44, lettera D) l. 184/83.

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, e che la domanda formulata in primo grado debba essere accolta, sulla base delle argomentazioni che seguono.

Va premesso che la Corte, doverosamente e necessariamente secondo le regole del processo, si deve occupare della domanda proposta in primo grado da  
sulla base delle norme esistenti (dunque, ragionando de iure



condito) , nei termini sopra riportati, domanda disattesa dal Tribunale con motivazione contestata in grado di appello: pertanto, è del tutto estranea al presente giudizio ogni considerazione de iure condendo, pur attinente alla materia.

Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dover escludere ogni riferimento all'ipotesi di cui alla lettera B) dell'articolo 44 citato, laddove prevede che i minori possono essere adottati dal coniuge del genitore: la richiedente non può far valere un rapporto di coniugio (il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un paese ove è consentito, nel caso di specie in Islanda, pacificamente non produce effetti nell'ordinamento italiano).

Quanto all'ipotesi prevista dalla lettera D) della norma (" i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:....D) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo") ritiene la Corte, valutate le difese e le argomentazioni delle parti, e la motivazione del provvedimento impugnato, che il nocciolo della questione sia costituito dalla necessità (come ha ritenuto il primo giudice) o meno (come ritengono l'appellante e il P.G. ) della previa dichiarazione dello stato di abbandono.

E' infatti pacifico che nel caso di specie il minore non sia in stato di abbandono, e la questione è proprio quella relativa alla possibilità di pronunciare adozione in casi particolari nell'ipotesi in cui non vi sia uno stato di abbandono.

Altre questioni estrattamente prospettabili - quali la possibilità per una persona non coniugata di adottare in casi particolari, ovvero l'inidoneità della richiedente sotto il profilo della capacità genitoriale, per ragioni connesse all'orientamento sessuale - non sono state trattate nella sentenza impugnata e non hanno trovato ingresso nella discussione.

La Corte osserva come la norma non sia di chiara formulazione, ma anzi piuttosto oscura, soprattutto ove si proceda ad una interpretazione sistematica, e si tenga conto, come ha fatto il Tribunale, della prevalente applicazione che la giurisprudenza ha effettuato negli anni; tuttavia alcune considerazioni devono esser fatte:

① il comma 1 prevede la possibilità, in generale, di procedere all'adozione in casi particolari "anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7" - che consente l'adozione legittimante "a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità" , per i quali è stato accertato lo stato di

*Stano*



abbandono; dunque, l'adozione ex art. 44, stando al significato letterale delle parole, può essere pronunciata sia che ricorra sia che non ricorra l'accertamento dello stato di abbandono, e la dichiarazione dell'adottabilità;

2) la lettera della legge non pone, pertanto, la presenza di tale necessario requisito;

3) una lettura sistematica della norma che imponesse tale preliminare requisito non sarebbe conforme a Costituzione: Invero sul punto si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 383 dep il 7.10.1999 - va precisato che all'epoca di tale pronuncia la diversa formulazione della norma poneva l'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo alla lettera c), non essendo ancora stata introdotta l'ipotesi " quando il minore si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre", rimanendo per il resto immutato il testo della norma. La Corte costituzionale si è pronunciata proprio in casi in cui parenti entro il quarto grado avevano chiesto l'adozione in casi particolari di minori i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale, ma la domanda non poteva essere accolta, in quanto, ritenevano i giudici remittenti, era necessario preliminarmente constatare l'impossibilità dell'affidamento preadottivo, e dunque l'esistenza necessaria di uno stato di adottabilità già definitivamente dichiarato; i minori non erano stati dichiarati adottabili né avrebbero potuto esserlo, poiché degli stessi si stavano validamente occupando i parenti entro il quarto grado che avevano fatto domanda. La Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione sollevata con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, affermando che l'articolo 44 della legge 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, e all'interno di questo contesto (di questa "logica di apertura", scrive la Corte) l'ipotesi della lettera C (ora lettera D) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalla norma stessa. Ha precisato la Corte che l'interpretazione logica e sistematica della norma non conduce alla

*Mauro*



conclusione che sia necessaria la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore, e dunque la declaratoria formale di adottabilità nonché il vano tentativo dell'affidamento preadottivo. La legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, e poiché esiste già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto. Ha precisato la Corte che il legislatore con la norma indicata ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, e che tale previsione è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame e cioè l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. A seguito di tale pronuncia, interpretativa di rigetto, può concludersi nel senso che una diversa interpretazione della norma non sarebbe conforme a Costituzione, e dunque non consentita.

- 4) Del resto la lettura sin qui esposta oltre ad essere costituzionalmente orientata, risulta anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. ordinanza 27.6.2012: "....il giudice comune ....deve avere riguardo alla «norma della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo» ...., occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi"), con riferimento all'art. 8 CEDU per quanto in seguito si dirà
- 5) Infatti, è ora necessario valutare, ai sensi dell'art. 57 n. 2 l. 184/83, se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. Questa Corte ha già pronunciato, in diritto, in tema di "interesse superiore del minore" (decreto 29.10.2014, n. VG 584/2013): in quel caso, come in questo, "non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di

*Stame*



garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni nell'esclusivo interesse di un bambino... Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano del partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro il piano del legame tra i genitori e quello fra genitore-figli; l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio..... Compito del giudice, come ribadito dalle pronunce della Corte di Giustizia che recano in epigrafe 'diritti concreti ed effettivi non teorici illusori', è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso la quale si esprime il diritto al proprio status di figlio". Ed invero rilevano nel caso di specie in modo particolare, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione le note sentenze Mennesson c. Francia e Labasee c. Francia della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 26 giugno 2014, laddove si afferma che "il rispetto per la vita include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori" – in quel caso i minori, ad avviso della Corte EDU, si trovavano in uno stato di incertezza giuridica a causa del mancato riconoscimento, da parte dell'ordinamento francese, del loro status di figli nati all'estero con ricorso a modalità procreative vietate dallo stesso ordinamento.

- 6) Dunque, l'interpretazione giurisprudenziale data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisce una definizione del concetto di "vita familiare" ex art 8 Convenzione, fondamentalmente ancorata ai fatti, e non tanto basata su condizioni giuridiche, e che sono i rapporti, i legami, la convivenza, a meritare tutela. L'esistenza di vita familiare non è subordinata all'accertamento di un determinato status giuridico quanto piuttosto all'effettività dei legami, come ha affermato la CEDU nelle sentenze Gas e Dubois contro Francia, K.T. Contro Finlandia, Emonet e altri c. Svizzera. Nessun rilievo può avere la circostanza che il nucleo familiare sia formato da una unione affettiva eterosessuale ovvero tra persone dello stesso

*Mauro*



sesso: di recente la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2400 depositata il 9 febbraio 2015 ha precisato che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza anche l'unione omo affettiva riceve diretto riconoscimento costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione, e può acquisire un grado di protezione e tutela in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. In ogni caso, si osserva come nell'ipotesi qui in esame, non si tratta di affermare un diritto a essere genitori, o un diritto ad adottare - come ha argomentato il Tribunale - diritti che anche questa Corte non ritiene rientrare tra i diritti fondamentali, ma si tratta di riconoscere e tutelare, nella misura massima consentita, il diritto del minore alla propria vita familiare.

- 7) Tutto ciò precisato, e tornando al caso di specie, ove peraltro la disciplina legislativa esiste, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state sentite la richiedente e la madre biologica, che hanno anche fornito documentazione circa la vita del nucleo familiare composto dalle stesse e dal minc                    è stata acquisita relazione sociale da parte del Servizio competente                    nonché informazioni presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio in ordine alla condotta morale e alla situazione attuale familiare delle minori, come prevede la norma (art. 57, commi 2 e 3, l. 184/83).

Come detto, tali accertamenti hanno confermato le allegazioni della richiedente, hanno dato un esito ampiamente positivo con riferimento alla posizione della coppia, la relazione evidenzia che la famiglia si presenta accudente dal punto di vista affettivo e rispondente ai bisogni del minore, il forte rapporto che lega il bambino alla signora                    è immediatamente visibile tanto quanto il rapporto esistente con la madre biologica, il bambino riconosce la signora                    tutti gli effetti come sua mamma, esattamente quanto la signor                    risulta dalla relazione che sia la signora                    sia la sua compagna, abbiano delle buone competenze nel ruolo genitoriale, siano capaci di percepire i bisogni, carenze e passione del bambino, che riconosce entrambe come figure genitoriali. Dunque può ritenersi la idoneità affettiva e capacità di

*Clare*



entrambe le signore a educare e istruire - e ciò non solo con giudizio prognostico, ma con valutazione attuale, poiché il minore dalla nascita è inserito in quel nucleo- e con riferimento alla vita familiare del bambino. Tutti i parametri posti dalla norma sono stati verificati: situazione personale e economiche della richiedente, salute, ambiente familiare. L'assistente sociale ha concluso affermando che durante i vari colloqui con le signore ed in particolare in occasione della visita domiciliare si è potuto osservare il rapporto tra e le mamma, "di conseguenza si può affermare che il bambino sta crescendo in un clima molto sereno e positivo"; è stata sentita anche la maestra del bambino che ha dichiarato che è sempre allegro e solare, molto sensibile, obbediente, intelligente, con una buona capacità comunicativa e un buon equilibrio emotivo, la mamma hanno un buon rapporto con la scuola, si informano sempre sull'andamento di sono molto attente, durante la visita domiciliare è stata apprezzata l'organizzazione dell'appartamento, grande e accogliente, ove è prevista la cameretta per il bambino, giochi, libri, molte fotografie che ripercorrono la crescita del bambino. E' presente il rapporto con la famiglia allargata (nonni, zii). E' inoltre da notare come nel processo non emerga nessun dato in senso contrario - Il PM sin dal primo grado ha chiesto l'accoglimento della domande. Deve pertanto ritenersi accertato come il minore, che ha un solo genitore biologico, sia inserito dalla nascita in un nucleo familiare composto dalla sua madre biologica e dalla appellante, che si sia creato un forte legame, di tipo genitoriale, tra l'appellante e il bambino, che la richiedente abbia sin qui mostrato piena capacità genitoriale, sotto il profilo materiale e morale, che possa pertanto ritenersi consolidata la vita familiare (rilevante che sensi dell'articolo 8 della Convenzione) tra il minore e la compagna della madre biologica.

- 8) Ritiene pertanto la Corte che la domanda debba essere accolta, così riformandosi la sentenza impugnata, non sussistendo gli impedimenti in diritto riscontrati dalla pronuncia del Tribunale, né ravvisandosi alcun ostacolo, in fatto, per quanto riguarda l'interesse del minore. Il bambino, come ha ben osservato il Procuratore Generale nel corso della discussione,



è già di fatto inserito in un nucleo familiare adeguato, e si impone, assai semplicemente, la tutela di tale situazione di fatto, verificati i parametri di cui all'articolo 57 della legge 184 del 1983. Osserva la Corte che il diritto del minore all'identità e al proprio status di figlio, con corrispondente necessità di rimuovere le situazioni di incertezza giuridica, non risulti adeguatamente e compiutamente tutelato con gli strumenti messi in atto sino ad ora dalla richiedente (elencati nella narrativa del presente provvedimento); la pronuncia qui richiesta è congrua con la finalità della norma invocata, finalità individuata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia già citata, laddove ha precisato che il legislatore con detta norma ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui.

- 9) Deve pertanto pronunciarsi l'adozione ex art.44 l. 184/83 del minore da parte della signora disponendosi che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (art. 299 c.c.).
- 10) Segue la statuizione di cui al dispositivo. Nulla in punto spese non essendovi costituzione di altre parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 44 legge 4.5.1983 n.184

pronuncia l'adozione del minore nato a Torino il  
da parte di nata a Torino il  
disponendo che il minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;

Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni

Torino, 19.4.2016

IL CONSIGLIERE EST.  
(Federica Lanza)

Funzionale Giudizierio  
Marta JOVANE

IL PRESIDENTE  
(Carmen Mecca)



depositato in Cancelleria  
27 MAG 2016

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 27 MAG 2016  
Funzionale Giudizierio  
Marta JOVANE

oggi Funzionale Giudizierio  
Marta JOVANE  
Cancelliere





REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE PER I MINORENNI

composta dai Signori Magistrati

Dott.	Carmen	Mecca	Presidente
Dott.	Federica	Lanza	Consigliere rel.
Dott.	Mauro	Vella	Consigliere
Dott.	Simonetta	Currò	Consigliere onorario
Dott.	Edoardo	Chianura	Consigliere onorario

ha pronunciato, all'udienza del 19.4.2016, la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite ai nn. 570+ 576+578/2015 <sup>ra</sup> Reg. V.G. avente per oggetto:

appello avverso la sentenza n. 259/2015 emessa in data 9-11.9.2015 dal Tribunale per i Minorenni di Torino, relativa alle minori <sup>...</sup> nata a Torino il <sup>...</sup>, nata a Chieri il <sup>...</sup>

promosse con separati ricorsi depositati da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di Torino

rappresentata e difesa dagli Avv.li Antonio Dionisio, Fabio Deorsola, Giovanni Dionisio, presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado

rappresentata e difesa dagli Avv.li Antonio Dionisio, Fabio Deorsola, Giovanni Dionisio, presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado

PARTI APPELLANTI

*Haure*



e con l'intervento:

del Procuratore Generale della Repubblica

CONCLUSIONI DELLE PARTI così come precisate all'udienza 19.4.2016

Il Procuratore Generale richiama l'appello presentato dal Pubblico Ministero e così precisa: "chiede l'accoglimento delle due domande delle appellanti ai sensi dell'articolo 44, lettera D) della legge 184/1983 "

Parte appellante ..... visto l'articolo 44 lett. D) l. 184/83 e, in via subordinata, visto l'articolo 44 lett. B) l. 184/83  
pronunciare l'adozione della minore ..... nata a Torino il :  
da parte di ..... nata a Genova il  
disponendo che la minore acquisti il cognome dell'adottante e lo ponga al proprio. Ordinando al competente ufficiale di Stato Civile le prescritte annotazioni e trascrizioni".

Parte appellante ..... ia: "pronunciare l'adozione della minore  
....., nata a Chieri il ..... da parte di  
..... nata a Torino il .....), disponendo che la minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. Ordinando al competente ufficiale di Stato Civile le prescritte annotazioni e trascrizioni"

#### MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 9-11.9.2015 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto le domande ..... ai sensi dell'articolo 44, lettera D, legge 4 maggio 1983 n. 184 formulate, con separati ricorsi poi riuniti; da .....  
- la domanda era stata poi estesa con riferimento anche alla ipotesi di cui alla lettera B, stessa norma.

Le due ricorrenti esponevano:

di convivere da 2007 in virtù di una stabile relazione affettiva, di aver contratto matrimonio in Danimarca il giorno 8 agosto 2014, di avere generato in costanza di convivenza due figlie: ..... 9, figlia biologica di .....  
....., figlia biologica di Daniela Vassallo, di essere le bambine cresciute all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, fondato anche sull'accordo di convivenza stipulato dalle parti, e all'interno del nucleo familiare composto dalle due ricorrenti e delle due bambine che si considerano tra loro sorelle. Chiedevano la duplice pronuncia di

*Stane*



adozione ex articolo 44 lettera D), l'una con riferimento alla figlia dell'altra, osservando: di essersi prodigate per offrire a entrambe le bambine tutte le tutele che la legge consente, di aver entrambe redatto testamento in favore delle bambine, di essersi reciprocamente designate come amministratore di sostegno, di essere entrambe indicate nella Carta Bianca delle due bambine come accompagnatrice della minore, che le risorse economiche del nucleo confluiscono in un conto corrente bancario cointestato e in un conto deposito; affermavano entrambe di voler ratificare e formalizzare anche sotto il profilo legale la realtà degli affetti che lega il nucleo familiare. Evidenziavano che il forte legame affettivo tra le bambine e la compagna della rispettiva madre nulla avesse di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale, che le bambine da sempre erano state cresciute e allevate da una coppia di donne che per loro costituivano i riferimenti affettivi primari. Argomentavano in diritto la pretesa e chiedevano pronunciarsi l'adozione della minore figlia biologica della compagna, disponendo che la minore acquisisse il cognome della adottante.

Il Procuratore della Repubblica nel corso del giudizio riteneva ammissibile la domanda; rilevava che le minori non risultavano in stato di abbandono e dunque il parere sulla domanda delle ricorrenti era negativo, essendo la situazione di abbandono presupposto necessario per l'applicabilità dell'articolo 44, lettera D), L.184/83, ma riteneva accoglibile la domanda con riferimento all'ipotesi prevista dall'articolo 44 lettera B), proponendo una interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, e in diritto evidenziando l'eccezione di incostituzionalità della norma nella parte in cui limita il diritto all'adozione solo al coniuge del genitore e non anche al convivente. E' subito da precisare che questa lettura, in diritto, della fattispecie non è stata coltivata dal PG in grado di appello.

In primo grado sono state sentite le parti; sono state acquisite informazioni dal Servizio Sociale territorialmente competente - la rel. 11.3.2015 ha riferito in merito alla condotta morale delle adottanti e alla situazione familiare delle bambine, i servizi hanno effettuato colloqui con le ricorrenti, prolungata visita domiciliare, incontro con la dirigente scolastica e le insegnanti della scuola elementare di hanno esaminato la relazione della scuola materna ( sono state acquisite anche le informazioni presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, pervenuta in data 20 novembre 2014. Le informazioni acquisite sono state tutte ampiamente positive.



Il Tribunale con la sentenza indicata ha respinto le domande.

Questa in sintesi la motivazione.

Circa la domanda ex art. 44 lettera D) il Tribunale ha rilevato che:

- I lavori preparatori della legge indicano con univocità che presupposto della norma, laddove fa riferimento alla "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", nonché la giurisprudenza maggioritaria, è l'accertamento dello stato di abbandono e, appunto, l'impossibilità di affido preadottivo per le condizioni psico fisiche del minore, la sua età, la sua storia. Le ricorrenti, richiamando giurisprudenza, osservano che l'impossibilità può essere anche giuridica, e non di fatto, posto che l'affido preadottivo di un minore che non è in stato di abbandono è giuridicamente impossibile. Il Tribunale ritiene che questa impostazione conduca ad una lettura eversiva della norma, se un affido preadottivo è giuridicamente impossibile, significa che non può essere disposto ai sensi di legge e dunque non vi è spazio, giuridicamente parlando, per una vicenda adottiva nei limiti imposti dalla legge. Se un minore non è in stato di abbandono, è giuridicamente impossibile che sia collocato in affido preadottivo, non può essere adottato in quanto non consentito dall'ordinamento con riferimento all'articolo 44 lettera D. Inoltre il Tribunale esamina recente pronunzia del Tribunale di Roma, che invece in analoga fattispecie aveva accolto le domande, sottoponendola a critica.
- Poiché nel caso di specie le due bambine sono ottimamente accudite, e seguite dalle rispettive madri e non versano in stato di abbandono, posto che l'articolo 57 della legge impone al Tribunale la verifica dei presupposti di cui all'articolo 44 e l'accertamento della realizzazione, da parte dell'adozione, del preminente interesse del minore, le domande vanno respinte.

Quanto alla ipotesi sub B) dell' art. 44 il Tribunale ha osservato:

-Le ricorrenti si sono sposate in Danimarca ma pacificamente tale matrimonio non produce effetti nel nostro ordinamento, dunque la loro unione deve essere qualificata in termini di fatto e non di coniugio. La norma prevede la possibilità dell'adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell'altro coniuge e nel caso di specie tale rapporto non vi è. A fronte della necessità, individuata dal PM, di una interpretazione della norma che consenta di superare eventuali discriminazioni, suscettibili di contrasto con la

*Maura*



costituzione, il Tribunale ha osservato che la Corte costituzionale con sentenza 21 aprile 2010 n. 318 ha escluso che vi sia irragionevole discriminazione nel ritenere che tra l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, e la nozione di matrimonio così come definita dal codice civile, non vi sia omogeneità. In assenza di un intervento legislativo di sistema sul tema della unione di fatto, omosessuale o no, la previsione dell'adozione in casi particolari solo riferita al coniuge non appare irragionevole o discriminatoria. Inoltre non si può affermare l'esistenza di un diritto fondamentale alla adozione del figlio del compagno o della compagna: l'adozione in casi particolari tutela innanzitutto il preminente interesse del minore ma non è un diritto fondamentale per il richiedente l'adozione medesima, e tale diritto sorge solo eventualmente da un apprezzamento giudiziario dell'interesse del minore all'adozione. Il Tribunale ha pertanto respinto anche la richiesta del PM di valutare l'eccezione di legittimità costituzionale.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello la signora  
(in data 19.10.2015) e il Pubblico Ministero  
(in data 13.10.2015), con tre separati ricorsi successivamente riuniti.  
Le appellanti chiedono pronunciare l'adozione delle minori ai sensi dell'articolo 44 lettera D) in subordine lettera B), con l'acquisizione del cognome dell'adottante, in modo da far coincidere il doppio cognome delle due bambine.

Gli appelli delle due signore sono speculari: in primo luogo lamentano carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valutato ed esaminato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa, limitandosi ad analizzare in senso critico il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30.7.2014; indi, in diritto, propongono una lettura delle norme invocate del tutto difforme da quella effettuata dal Tribunale, sostengono non è necessario che il minore versi in stato di abbandono per pronunciare adozione in casi particolari sub D), e ritengono che il Tribunale non abbia valutato in concreto l'interesse della minore, ex art. 57 l. 184/83 - argomentano infine circa il diritto alla vita familiare anche nella interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU.

*Stane*



Il PM chiede accogliersi i ricorsi in primo grado con riferimento all'art. 44 lettera B), ovvero sollevare avanti la Corte Costituzionale eccezione di incostituzionalità della norma - tuttavia, come già rilevato, in sede di discussione il PG ha argomentato con riferimento alla ipotesi di cui alla lettera d) , concludendo come in epigrafe riportato.

All' odierna udienza, già disposta la riunione dei procedimenti, la Corte ha sentito le parti, successivamente si è proceduto alla discussione della causa.

Ritiene la Corte che gli appelli siano fondati, e che le domande già formulate in primo grado debbano essere accolte, come del resto chiedono tutte le parti costituite nel presente giudizio, sulla base delle argomentazioni che seguono.

Va premesso che la Corte, doverosamente e necessariamente secondo le regole del processo, si deve occupare delle domande proposte in primo grado da sulla base delle norme esistenti (dunque, ragionando de iure condito) , nei termini sopra riportati, domande disattese dal Tribunale con motivazione contestata in grado di appello: pertanto, è del tutto estranea al presente giudizio ogni considerazione de iure condendo, pur attinente alla materia.

Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dover escludere ogni riferimento all'ipotesi di cui alla lettera B) dell'articolo 44 citato, laddove prevede che i minori possono essere adottati dal coniuge del genitore: per la verità la norma non è più richiamata dal Procuratore Generale, come detto, ma in ogni caso le richiedenti non possono far valere un rapporto di coniugio (il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto paese ove è consentito, nel caso di specie in Danimarca, pacificamente non produce effetti nell'ordinamento italiano). È esclusa altresì ogni valutazione circa il sospetto di illegittimità costituzionale della norma, prospettato in primo grado e respinto dal Tribunale, in quanto la norma stessa non è l'unica idonea a definire il giudizio - dunque la questione non sarebbe rilevante.

Quanto all'ipotesi prevista dalla lettera D) della norma (*" i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:....D) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"*) ritiene la Corte, valutate le difese e le argomentazioni delle parti, e la motivazione del provvedimento impugnato, che il nocciolo della questione sia costituito dalla



necessità (come ha ritenuto il primo giudice) o meno (come ritengono gli appellanti) della previa dichiarazione dello stato di abbandono.

E' infatti pacifico che nel caso di specie le minori non siano in stato di abbandono, e la questione è proprio quella relativa alla possibilità di pronunciare adozione in casi particolari nell'ipotesi in cui non vi sia uno stato di abbandono.


Altre questioni astrattamente prospettabili - quali la possibilità per una persona non coniugata di adottare in casi particolari, ovvero l'inidoneità delle richiedenti sotto il profilo della capacità genitoriale, per ragioni connesse all'orientamento sessuale - non sono state trattate nella sentenza impugnata e non hanno trovato ingresso nella discussione.

La Corte osserva come la norma non sia di chiara formulazione, ma anzi piuttosto oscura, soprattutto ove si proceda ad una interpretazione sistematica, e si tenga conto, come ha fatto il Tribunale, dei lavori preparatori e della prevalente applicazione che la giurisprudenza ha effettuato negli anni; tuttavia alcune considerazioni devono essere fatte:

- 1) il comma 1 prevede la possibilità, in generale, di procedere all'adozione in casi particolari "anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7" - che consente l'adozione legittimante "a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità", per i quali è stato accertato lo stato di abbandono: dunque, l'adozione ex art. 44, stando al significato letterale delle parole, può essere pronunciata sia che ricorra sia che non ricorra l'accertamento dello stato di abbandono, e la dichiarazione dell'adottabilità;
- 2) la lettera della legge non pone, pertanto, la presenza di tale necessario requisito;
- 3) una lettura sistematica della norma che imponesse tale preliminare requisito non sarebbe conforme a Costituzione: Invero sul punto si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 383 del 7.10.1999. - va precisato che all'epoca di tale pronuncia la diversa formulazione della norma poneva l'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo alla lettera c), non essendo ancora stata introdotta l'ipotesi "quando il minore si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre", rimanendo per il resto immutato il testo della norma. La Corte costituzionale si è pronunciata



proprio in casi in cui parenti entro il quarto grado avevano chiesto l'adozione in casi particolari di minori i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale, ma la domanda non poteva essere accolta, in quanto, ritenevano i giudici remittenti, era necessario preliminarmente constatare l'impossibilità dell'affidamento preadottivo, e dunque l'esistenza necessaria di uno stato di adottabilità già definitivamente dichiarato; i minori non erano stati dichiarati adottabili né avrebbero potuto esserlo, poiché degli stessi si stavano validamente occupando i parenti entro il quarto grado che avevano fatto domanda. La Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione sollevata con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, affermando che l'articolo 44 della legge 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, e all'interno di questo contesto (di questa "logica di apertura", scrive la Corte) l'ipotesi della lettera C (ora lettera D) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalla norma stessa. Ha precisato la Corte che l'interpretazione logica e sistematica della norma non conduce alla conclusione che sia necessaria la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore, e dunque la declaratoria formale di adottabilità nonché il vano tentativo dell'affidamento preadottivo. La legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, e poiché esiste già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto. Ha precisato la Corte che il legislatore con la norma indicata ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, e che tale previsione è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame e cioè l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. A seguito



di tale pronunzia, interpretativa di rigetto, può concludersi nel senso che una diversa interpretazione della norma non sarebbe conforme a Costituzione, e dunque non consentita.

- 4) Né è ostacolo, a tale lettura, la successiva sent. Corte Cassazione 27.9.2013 n. 22292, citata dal Tribunale, resa in un caso davvero particolare: dopo la pronunzia di adottabilità da parte del Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di una minore, e dopo l'evvio di contatti tra la minore e una coppia selezionata fra quelle disponibili all'affido preadottivo, era stata presentata domanda di adozione ex art. 44 l. 184/83 da una coppia che aveva accolto, tempo prima, la bambina presso la casa famiglia da loro gestita. La Corte ha risolto il problema del rapporto fra la richiesta di adozione ex art. 44 e la successiva pronunzia della Corte di Cassazione che ha determinato il passaggio in giudicato della più risalente pronunzia del Tribunale per i Minorenni, respingendo il ricorso dei ricorrenti ex art. 44, disattendendo la tesi difensiva prospettata, e cioè quella di considerare impossibile l'affido preadottivo in quanto ritenuto contrario all'interesse del minore – comunque l'affido preadottivo della minore, a seguito della sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della bambina, era già stato attuato.
- 5) Del resto la lettura sin qui esposta oltre ad essere costituzionalmente orientata, risulta anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. ordinanza 27.6.2012: " ....il giudice comune ....deve avere riguardo alle «norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo» ...., occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" ) , con riferimento all'art. 8 CEDU per quanto in seguito si dirà
- 6) Infatti , è ora necessario valutare , ai sensi dell'art. 57 n. 2 l. 184/83, se l'adozione realizza il preminente interesse delle minori. Questa Corte ha già pronunziato, in diritto, in tema di "interesse superiore del minore" (decreto 29.10.2014, n. VG 584/2013): in quel caso, come in questo, " non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di

»

*Nome*



garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni nell'esclusivo interesse di un bambino.... Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro il piano del legame tra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio..... Compito del giudice, come ribadito dalle pronunce della corte di giustizia che recano in epigrafe 'diritti concreti ed effettivi non teorici illusori', è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso la quale si esprime il diritto al proprio status di figlio". Ed invero rilevano nel caso di specie in modo particolare, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione le note sentenze *Menesson c. Francia e Labasee c. Francia* della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 26 giugno 2014, laddove si afferma che "il rispetto per la vita include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori" – in quel caso i minori, ad avviso della Corte EDU, si trovavano in uno stato di incertezza giuridica a causa del mancato riconoscimento, da parte dell'ordinamento francese, del loro status di figli nati all'estero con ricorso a modalità procreative vietate dallo stesso ordinamento.

- 7) Dunque, l'interpretazione giurisprudenziale data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisce una definizione del concetto di "vita familiare" ex art 8 Convenzione, fondamentalmente ancorata ai fatti, e non tanto basata su condizioni giuridiche, e che sono i rapporti, i legami, la convivenza, a meritare tutela. L'esistenza di vita familiare non è subordinata all'accertamento di un determinato status giuridico quanto piuttosto all'effettività dei legami, come ha affermato la CEDU nelle sentenze *Gas e Dubois contro Francia*, *K.T. Contro Finlandia*, *Emonet e altri c. Svizzera*. Nessun rilievo può avere la circostanza che il nucleo familiare sia formato da una unione affettiva eterosessuale ovvero tra persone dello stesso

*Stame*



nesso: di recente la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2400 depositata il 9 febbraio 2015 ha precisato che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza anche l'unione omò affettiva riceve diretto riconoscimento costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione, e può acquisire un grado di protezione e tutela in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturiti dalla relazione in questione.

- 8) Ciò tutto ciò precisato, e tornando al caso di specie, ove peraltro la disciplina legislativa esiste, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state sentite le parti, che hanno anche fornito documentazione circa la vita del nucleo familiare composto dalle due ricorrenti e dalle due minori


è stata acquisita relazione sociale da parte del servizio competente (relazione 11 marzo 2015 ) nonché informazioni presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio in ordine alla condotta morale e alla situazione attuale familiare delle minori, come prevede la norma (art. 57, commi 2 e 3 , l. 184/83).

Come detto, tali accertamenti hanno confermato le allegazioni delle richiedenti, <sup>la signora</sup> dato un esito ampiamente positivo con riferimento alla posizione delle due richiedenti, alla loro idoneità affettiva e capacità di educare e istruire le bambine - e ciò non solo con giudizio prognostico, ma con valutazione attuale , poiché le minori dalla nascita sono inserite in quel nucleo- e con riferimento alla vita familiare delle due bambine. Tutti i parametri posti dalla norma sono stati verificati: situazione personale e economiche delle richiedenti, salute, ambiente familiare. La relazione sociale così conclude: " dagli elementi raccolti emerge come le minori siano due bambine serene, ben accudite in un ambiente familiare altrettanto lieto, la signora hanno mostrato di aver affrontato la loro maternità con la consapevolezza delle future difficoltà, cercando di garantire alle loro figlie un contesto sereno e aperto ed accogliente; sono apparse protettive, disponibili al confronto, consapevoli delle necessità di confrontarsi rispetto alla crescita delle bambine, anche facendosi sostenere nel caso dovesse essere necessario dalle psicologhe dell'associazione.."; La visita domiciliare, annota la



l'assistente sociale "si è svolta in un clima sereno ed accogliente, entrambe le minori hanno interagito da subito, mostrando la propria camera, i propri giochi hanno fatto riferimento ad entrambe le madri, chiamandole mamma ed il loro nome di battesimo, e chiedendo loro aiuto nel gioco. Si sono poste come due bambine solari, allegre...La visita si è protratta sino al tardo pomeriggio consentendo di interagire sia con le mamme che con le bimbe. La casa presenta spazi adeguati dedicati alle minori, la loro camera, spaziosa ed arredata con mobili adatti alla loro età presenta giochi, libri per l'infanzia e le pareti sono arricchite da fotografie della famiglia, anche della famiglia allargata e da disegni fatti da ed " ; Il quadro che emerge dal confronto con le insegnanti "è del tutto positivo, la minore viene descritta come una bambina serena, educata, riservata, ben inserita nel contesto della classe con ottimi risultati scolastici ; parimenti le due mamme vengono descritte come madri attente, preoccupate per la loro bambina, sempre disponibile a mettersi in discussione rispetto alle indicazioni date dalle insegnanti; la dirigente scolastica conferma come sin dal primo momento le due mamme abbiano avuto un atteggiamento disponibile e presente e da ultimo sottolinea come la sua scuola sia preparata ad accogliere le nuove realtà familiari nel rispetto delle differenze". E' inoltre da notare come nel processo non emerga nessun dato in senso contrario - il PM sin dal primo grado ha chiesto l'accoglimento delle domande . Deve pertanto ritenersi accertato come le due minori, che hanno entrambe un solo genitore biologico, siano inserite da sempre (dalla loro nascita) in un nucleo familiare composto dalle due appellanti, che si sia creato un forte legame, di tipo genitoriale, tra le due appellanti e le due bambine, che le richiedenti abbiano sin qui mostrato piena capacità genitoriale, sotto il profilo materiale e morale, che possa pertanto ritenersi consolidata la vita familiare (rilevante che sensi dell'articolo 8 della Convenzione) non solo tra la madre biologica e la figlia biologica, ma, anche con riferimento alla figlia biologica della compagna.

Da qui infatti la richiesta formulata separatamente dalle due appellanti di adozione ex articolo 44 nei confronti della figlia della compagna, e per le argomentazioni che sopra sono già state evidenziate.



9) Ritiene pertanto la Corte che le domande debbano essere accolte, così riformandosi la sentenza impugnata, non sussistendo gli impedimenti in diritto riscontrati dalla pronuncia del Tribunale, né ravvisandosi alcun ostacolo, in fatto, per quanto riguarda l'interesse delle minori: le due bambine, come ha ben osservato il Procuratore Generale nel corso della discussione, sono già di fatto inserite in un nucleo familiare adeguato, e si impone, assai semplicemente, la tutela di tale situazione di fatto, verificati i parametri di cui all'articolo 57 della legge 184 del 1983. Osserva la Corte che il diritto delle minori all'identità e al proprio status di figlio, con corrispondente necessità di rimuovere le situazioni di incertezza giuridica, non risulti adeguatamente e compiutamente tutelato con gli strumenti messi in atto sino ad ora dalle richiedenti (elencati nella narrativa del presente provvedimento); la pronuncia qui richiesta è congrua con la finalità della norma invocata, finalità individuata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia già citata, laddove ha precisato che il legislatore con detta norma ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui.

10) Deve pertanto pronunciarsi l'adozione ex art.44 l. 184/83 della minore  
/ da parte della signor: e della minore  
... da parte della signora .

11) Per quanto riguarda il cognome da attribuire alle due adottate, la richiesta delle appellanti di far coincidere i cognomi delle due minori, dopo aver aggiunto il cognome dell'adottante, nell'un caso antepoendo e nell'altro caso postponendo il cognome dell'adottante al proprio, non può essere accolta: l'articolo 55 della legge numero 184 del 1983 fa espresso riferimento all'articolo 299 del codice civile il quale dispone, in caso di adozione di persone maggiori di età, che l' adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. La difesa delle appellanti non ha argomentato sul punto, ma, osserva la Corte, la questione potrà essere regolata solo con riferimento alla diversa azione prevista dall'art. 84 DPR 396/2000.



12) Segue la statuizione di cui al dispositivo. Nulla in punto spese non essendovi costituzione di altre parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 44 legge 4.5.1983 n.184

pronuncia l'adozione della minore \_\_\_\_\_, nata a Torino il \_\_\_\_\_  
da parte di: \_\_\_\_\_ nata a Genova il \_\_\_\_\_  
disponendo che la minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;


pronuncia l'adozione della minore \_\_\_\_\_, nata a Chieri il \_\_\_\_\_  
da parte di \_\_\_\_\_, nata a Torino il \_\_\_\_\_  
disponendo che la minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.

Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni

Torino, 19.4.2016

IL CONSIGLIERE EST  
(Federica Lanza)

*Federica Lanza*



Il Funzionario Giudiziario  
*M. IOVANE*

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 27 MAG. 2016 Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario  
*M. IOVANE*

Depositato in Cancelleria  
oggi 27 MAG. 2016

